



CITTA' DI ALESSANDRIA
AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
Direzione Lavori ed Opere Pubbliche

PRESCRIZIONI E MODALITA' RELATIVE AI PONTI DI ACCESSO

1. Il ponticello a copertura dell'esistente fosso dovrà essere costruito con tubi di calcestruzzo del diametro interno di cm. 50, rivestiti nei loro giunti con malta di cemento, e terminare alle sue estremità con due muretti di testata dello spessore minimo di cm. 15.
Per lunghezze superiori a m. 8 dovrà essere realizzato, ogni m. 4, un pozzetto di ispezione al condotto stesso.
2. A lavoro ultimato, il piano viabile del ponticello, regolarmente inghiaiato, dovrà essere allo stesso livello del ciglio della banchina stradale.
3. Le strutture delle costruende opere dovranno essere dimensionate in modo da poter sopportare, oltre alla spinta del terreno, anche quella dovuta ai carichi relativi ai veicoli transitanti sul ponticello e sulla strada comunale.

SCAVI

4. Lo scavo dovrà essere fatto in modo da ingombrare il meno possibile la strada lasciando libero il passaggio per almeno la metà in modo da non intralciare la viabilità; inoltre dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare ogni pericolo per la circolazione stradale predisponendo tutte le forme di segnalazione, diurna e notturna, previste dalle vigenti leggi e regolamenti, ed in conformità ad apposita autorizzazione da richiedersi al Comando Vigili Urbani prima dell'inizio dei lavori.

N.B. Il materiale di risulta dovrà essere interamente portato in discariche autorizzate e non potrà essere riutilizzato per i successivi rinterri.

RIPRISTINI

5. I rinterri degli scavi ed i ripristini della pavimentazione dovranno essere eseguiti nel modo seguente:
 - a. **CARREGGiate CON PAVIMENTAZIONE BITUMATA**
Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con uno strato costipato dello spessore di cm. 15 di sabbia di fiume o di terra sabbiosa da collocarsi a contatto delle tubazioni o dei cavi: successivamente con uno strato formato di ghiaia naturale di fiume e di uno strato di misto naturale stabilizzato.

La pavimentazione bituminosa dovrà essere costituita da una fondazione di conglomerato bituminoso in misto di ghiaia e sabbia (tout-venant) dello spessore compreso di cm. 12 e soprastante pavimentazione con tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm. 3.

b. CARREGGiate CON PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI O CUBETTI DI PORFIDO

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato secondo le modalità espresse nel precedente punto "a".

La fondazione dovrà essere realizzata mediante uno strato di calcestruzzo di cemento dosato a kg. 250 di impasto dello spessore di cm. 20.

Su detta fondazione dovrà essere posata la pavimentazione rispettando, con essa, materiali e disegni preesistenti.

Sulle pavimentazioni di porfido od in masselli, a ripristino, dovrà essere eseguita la sigillatura dei giunti con mastice di bitume.

c. MARCIAPIEDI PAVIMENTATI

Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con ghiaia naturale di fiume che dovrà essere ben costipata a strati regolari di cm. 20.

La fondazione della pavimentazione dovrà essere costituita da uno strato di misto granulare stabilizzato di almeno cm. 10, e da uno strato di calcestruzzo di cemento a kg. 200 per mc. di impasto dello spessore di almeno cm. 10.

d. CARREGGiate CON MASSICCIATE SEMPLICI, CIOTTOLATI, MARCIAPIEDI, VIALI IN TERRA BATTUTA

Il riempimento dovrà essere eseguito con ghiaia naturale di fiume che dovrà essere ben costipata a strati regolari di cm. 20.

La massicciata delle carreggiate dovrà essere ricostituita con misto granulare stabilizzato per uno spessore di almeno cm. 15.

Sui marciapiedi e viali in terra battuta dovrà essere steso uno strato di ghiaia dello spessore di cm. 10.

e. RAPPEZZI DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

I rappezzi delle pavimentazioni bituminose dovranno avere forma rettangolare ed essere energicamente battuti con mazzeranghe o pestelli di ferro, così da ottenere un costipamento sufficiente ad evitare spostamenti e rimozioni di materiale da parte del traffico.

I rappezzi, a costipamento ultimato, dovranno risultare a piani e quote esattamente corrispondenti a quelli delle pavimentazioni circostanti, così da non alterare i profili e le sagome delle strade e risultare inavvertibili al passaggio dei veicoli.

Allo scopo di ottenere uniformità tra le pavimentazioni bituminose esistenti ed i rappezzi per il ripristino delle rotture eseguite, i rappezzi stessi dovranno essere sigillati mediante trattamento superficiale con l'impiego di almeno kg. 1,5 per mq. di emulsione di bitume al 50%.

Tale sigillatura per le carreggiate stradali dovrà essere estesa anche ad una zona della vecchia pavimentazione della larghezza di almeno cm. 50 tutto attorno al perimetro del rappezzo, mentre per i marciapiedi dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede manomesso, e la saturazione effettuata con almeno kg. 1,5 per mq. di polvere di roccia asfaltica eventualmente da sostituire con sabbia lavata secondo quanto impartito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il conglomerato bituminoso usato per i rappezzi dovrà avere le stesse caratteristiche di composizione di quelle della pavimentazione esistente e circostante.

6. I lavori di rottura e di ripristino delle pavimentazioni stradali dovranno essere eseguiti con la

massima celerità ed in modo che i ripristini stessi avvengano entro un periodo massimo di 15-20 giorni dalla data della rottura.

I materiali di risulta dovranno essere trasportati tempestivamente alle discariche autorizzate, e la proprietà stradale, a lavoro ultimato, dovrà risultare perfettamente regolare e pulita da ogni detrito o simile.

Non dovranno essere eseguiti lavori di rottura o scavi durante i periodi di pioggia, e qualsiasi genere di lavoro dovrà essere sospeso durante la stagione invernale, e più precisamente nel periodo dal 15 novembre al 15 febbraio, salvo diverso avviso della divisione LL. PP. del Comune; ciò in quanto, durante tale periodo, la bassa temperatura ed il gelo non consentono di poter addivenire all'esecuzione dei ripristini che richiede l'impiego di conglomerati o malta di calce e cemento e conglomerati bituminosi per le pavimentazioni stradali, con garanzie tali da assicurare la buona riuscita dell'opera.

L'Amministrazione Comunale provvederà, a mezzo propri tecnici, al controllo ed alla verifica delle opere che verranno eseguite sul suolo comunale, e la società concessionaria, e per essa le imprese che eseguiranno i lavori, saranno tenute alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite con la presente concessione o di quanto venisse all'uopo eventualmente impartito, anche verbalmente, direttamente dai tecnici del Comune a ciò preposti.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, fare sospendere i lavori quando motivi contingenti lo rendessero necessario ed opportuno, qualora non venissero rispettate, in tutto od in parte, le condizioni a cui è subordinata la concessione.

7. Il concessionario sarà inoltre tenuto a provvedere, a sue cure e spese, ai lavori di manutenzione del suolo stradale sino a completo e definitivo assestamento degli scavi eseguiti, con facoltà del Comune di eseguire direttamente a spese del concessionario i lavori stessi, qualora quest'ultimo non vi provvedesse entro i termini prestabiliti o qualora, all'uopo appositamente invitato, anche verbalmente, non vi provvedesse con tempestività.

CONCESSIONE

8. La concessione è fatta con il pieno rispetto di tutte le altre concessioni di ogni genere già accordate a chicchessia, o che il Comune credesse in seguito di accordare, ed il concessionario dovrà sottostare alle eventuali modifiche che venissero reclamate dalle concessioni medesime. La concessione è data sotto l'intera responsabilità del concessionario richiedente, il quale dovrà tenere sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni danno o molestia che potesse derivare a terzi per l'esecuzione dei lavori e durante l'esercizio. I lavori di rinterro, di ripristino dei sottofondi e delle pavimentazioni stradali, e di ripristino dei manufatti, dovranno essere eseguiti da ditte locali di fiducia dell'Amministrazione Comunale, il cui nominativo avrà ottenuto preventivamente il benestare del Comune.
9. Tutte le spese relative alla costruzione delle precitate opere su suolo pubblico saranno a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla manutenzione del manufatto, allo spurgo periodico e regolare del ponticello, nonché addivenire al ripristino del suolo comunale e del fosso stradale al termine od alla revoca della concessione.

- 10.** La concessione potrà essere permanente ai sensi del D. Lgs. 507/93 artt. 38/57, pur mantenendo carattere di precarietà, con facoltà da parte del Comune di revocarla o modificarla in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità od interesse, senza obbligo al pagamento di indennizzi di sorta e con il solo preavviso scritto di giorni 30 (trenta).
- 11.** Per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico si fa riferimento agli articoli 28/57 del D.Lgs. 507/93 e all'articolo 40 della legge 2/07/1952 n. 703, e ad altre tariffe stabilite dal Comune per l'applicazione di detta tassa.
- 12.** Tutte le spese per la stipulazione e registrazione dell'atto di concessione saranno a carico del concessionario.

L'INCARICATO

L'INGEGNERE DIRIGENTE

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DI RIPARTIZIONE LL.PP.